

Allegato alla Delibera di Giunta n. del

CONVENZIONE

n.

A valere tra

Il COMUNE DI MONDOVI', P.Iva/C.F. 00248770042, con sede in 12084 Mondovì (CN), Corso Statuto n. 15 in persona di

AGENZIA PIEMONTE LAVORO (cod. fisc. 97595380011), con sede in Torino, Via Avogadro n. 30 rappresentata da

...ooo000ooo...

PREMESSO CHE

- I. con DGC n. 126 del 17/05/2025 è stato approvato il Protocollo d'Intesa tra la Città di Mondovì e Agenzia Piemonte Lavoro finalizzato alla realizzazione dei servizi congiunti per le politiche attive del lavoro
- II. con nota acquisita al ns. prot. n. 12695 del 18/03/2026 l'Agenzia Piemonte Lavoro ha comunicato che a partire dal 1° aprile 2026 fino a metà giugno 2026 l'ufficio del Centro per l'Impiego di Mondovì sarà interessato da lavori di ristrutturazione che ne renderanno temporaneamente indisponibili i locali;
- III. con la medesima comunicazione l'Agenzia Piemonte Lavoro ha chiesto la disponibilità di utilizzo di uno spazio idoneo e temporaneo, all'interno delle strutture comunali, da destinare all'accoglienza e alla gestione dell'utenza durante il periodo sopracitato, al fine di garantire la continuità dei servizi rivolti ai cittadini;
- IV. sempre nella suddetta nota l'Agenzia Piemonte Lavoro ha precisato che lo spazio richiesto deve essere adeguato allo svolgimento di attività di front office per due postazioni di lavoro e assicurare condizioni idonee in termini di funzionalità e riservatezza;

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Premesse

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 – Finalità e oggetto della Convenzione

Con la firma della presente Convenzione, il Comune di Mondovì intende concedere a titolo temporaneo e gratuito all'Agenzia Piemonte Lavoro – Centro per l'Impiego di Mondovì – l'utilizzo

Allegato alla Delibera di Giunta n. del

del locale individuato quale Sala riunioni del Dipartimento ICSAT situato al 2° piano dell'edificio comunale in Corso Statuto 13 (Allegato A- Planimetrie). Il suddetto locale sarà destinato all'accoglienza e alla gestione dell'utenza al fine di garantire la continuità dei servizi rivolti ai cittadini in occasione dei lavori di ristrutturazione che interesseranno l'immobile in cui è sito il Centro per l'Impiego.

Art. 3 - Durata

Il presente accordo ha validità dal 1° aprile 2026 al 30 giugno 2026, periodo in cui gli operatori del centro per l'impiego potranno utilizzare la sala menzionata all'art. 2.

Art. 4 – Obbligazioni delle Parti

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo, il Comune di Mondovì si impegna a:
 - a. concedere a titolo gratuito l'utilizzo della sala come identificata all'art. 1 completa di arredi per lo svolgimento delle funzioni di front office del Centro per l'impiego;
 - b. Ad assicurarne l'utilizzo nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 8,00 alle ore 17.00
2. L'Agenzia Piemonte Lavoro si impegna a:
 - a. utilizzare con la dovuta diligenza il locale, lasciandolo sgombro da cose al termine di ogni giornata di utilizzo;
 - b. farsi carico di eventuali danni provocati alla struttura e all'arredamento, essendo ritenuta responsabile della custodia e della vigilanza del locale.

Le parti dichiarano di prendere atto dell'assenza di strumentazione informatica utilizzabile da parte di terzi e di assenza di linea internet. Sarà pertanto necessario che gli operatori di APL si procurino autonomamente i pc portatili e la connessione internet necessaria per lo svolgimento delle attività previste.

Art. 5 – Responsabili della Convenzione

1. La Agenzia Piemonte Lavoro indica quale proprio referente e responsabile della presente Convenzione _____
2. Il Comune di Mondovì indica quale proprio referente e responsabile della presente Convenzione il Dirigente del Dipartimento Istruzione, Cultura, Sport, Assistenza e Tempo Libero dott. Diego Sgarlato.

Allegato alla Delibera di Giunta n. del

Art. 6 – Riservatezza e dati personali

Le notizie riguardanti l'attività oggetto della presente convenzione, comunque venute a conoscenza del personale della Agenzia Piemonte Lavoro nell'espletamento del servizio, sono coperte dall'obbligo di riservatezza e non devono, in alcuna forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate, da parte della APL o da parte dei collaboratori della Stessa, per fini diversi da quelli previsti in questo accordo.

Le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di servizio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento Europeo 679/2016/UE "General Data Protection Regulation".

Art. 7 – Valutazione dei rischi da interferenza – gestione della sicurezza e dell'emergenza

In riferimento al disposto dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. concernente l'elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), si precisa che per l'utilizzo di cui sopra il Comune ha provveduto alla preliminare valutazione circa l'esistenza dei rischi derivanti dalle interferenze delle attività connesse all'utilizzo.

Infatti, sebbene le attività svolte dagli operatori del Centro per l'Impiego siano di natura prevalentemente intellettuale (colloqui, consulenze, attività amministrative), la compresenza di personale afferente a datori di lavoro diversi all'interno dei medesimi ambienti di lavoro configura comunque una situazione di possibile interferenza.

Pertanto si provvederà a redigere il DUVRI e l'Agenzia Piemonte Lavoro sarà tenuta alla sottoscrizione dello stesso ai sensi di legge.

Al fine di consentire il corretto adempimento delle disposizioni recate dal citato D. Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza e salute dei luoghi di lavoro, il Comune di Mondovì fornirà all'Agenzia Piemonte Lavoro il documento di valutazione dei rischi (DUVRI), affinché ne prenda accurata visione, rendendolo disponibile al personale che sarà impiegato nell'appalto.

In caso di modificazioni strutturali, impiantistiche o degli arredi/attrezzature rilevanti ai fini della sicurezza ed incolumità delle persone, occorrerà svolgere con tempestività i necessari incontri di aggiornamento delle procedure di emergenza, da attestare in appositi verbali.

Art. 8 – Norme di comportamento

Le parti dichiarano di aver ricevuto copia del "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mondovì", approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 16/01/2014 e da ultimo aggiornato con deliberazione di Giunta n. 208 del 22/11/2024.

Allegato alla Delibera di Giunta n. del

Art. 9– Disposizioni finali e controversie

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, le parti faranno riferimento alle leggi, ai regolamenti e alle disposizioni ministeriali, emanati o emanandi, nulla escluso o riservato, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

Le parti convengono che il presente atto sia registrato solo in caso d'uso; le relative spese saranno a completo carico della parte che ne dia adito, in ragione del proprio comportamento inottemperante.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione di questa convenzione saranno devolute al Giudice Ordinario — Foro di Cuneo.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Per il Comune di Mondovì il Dirigente _____

Per l'Agencia Piemonte Lavoro _____